

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE

Decreto del Segretario Generale 8 luglio 2026, n. 600.

Adozione proposta di modifica della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità idraulica del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Comune di Corato (BA), Zona PIP, Via Trani Lama di Grazie.

Oggetto: *Adozione proposta di modifica della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità idraulica del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) – Rischio idraulico dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 “Regionale Puglia e interregionale Ofanto” relativamente al Comune di **Corato (BA) – Zona PIP_Via Trani Lama di Grazie.***

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “*Norme in materia ambientale*” ed in particolare la Parte terza – sezione I, recante “*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione*”;

Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, nonché il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante “*Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni*”;

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*” che all'art. 51 detta “*Norme in materia di Autorità di bacino*” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.lgs n. 152/2006;

Visto in particolare l'art. 63 D.lgs 152/2006 s.m.i., come sostituito dall'art. 51 comma 2 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 che al comma 1 istituisce in ciascun Distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo Decreto, l'Autorità di Bacino Distrettuale di seguito denominata “Autorità di Bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obbiettivi della parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;

Visto l'art. 64 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e in particolare il comma 1, lettera e), ai sensi del quale il nuovo Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale comprende i bacini nazionali, interregionali e regionali: Liri-Garigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini della Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise;

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante “*Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*”, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 02/02/2017 - che ha disposto la soppressione delle Autorità di bacino ex legge 183/89 a decorrere dal 17 febbraio 2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Aprile 2018 recante “*Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016*” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

Visto l'art. 67 del già citato D.Lgs 152/2006 il quale, stabilisce, tra le altre cose, che “*Nelle more dell'approvazione dei piani di bacino, le Autorità di bacino adottano, ai sensi dell'articolo 65, comma 8, piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI), che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la determinazione delle misure medesime*”;

Vista la Legge 11 settembre n. 120 (pubblicata su G.U. n. 228 del 14.09.2020 S.O. n. 33) di conversione del

decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”*, che riporta all’articolo 54 alcune integrazioni all’articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 per la semplificazione delle procedure in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico relativamente a modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico emanati dalle sopresse Autorità di Bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 e di adozione di correlate misure di salvaguardia (commi aggiunti 4 bis e 4 ter);

Visto l’art 68 comma 4-bis del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall’art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76 *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”*, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, che recita: *“Nelle more dell’adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico emanati dalle sopresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario Generale dell’Autorità di bacino distrettuale, d’intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa”*;

Visto l’art 68 comma 4-ter del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall’art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76 *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”*, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, che recita: *“Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica”*;

DATO ATTO che - nelle more della predisposizione, a scala distrettuale, del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico - restano in vigore i Piani Stralcio di Assetto Idrogeologico (di seguito PAI) predisposti dalle ex AdB nazionali, interregionali e regionali ricadenti nel territorio del Distretto dell’Appennino Meridionale;

Vista la Delibera n. 39/2005 del Comitato Istituzionale della ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia con la quale è stato approvato, per l’allora territorio di competenza oggi denominato “UoM Regionale Puglia e interregionale Ofanto”, il “Piano Stralcio d’Assetto Idrogeologico – PAI” in uno alle “Norme Tecniche di Attuazione – NTA” del medesimo PAI, così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 in data 11/01/2006 e le s.m.i.;

Visti gli artt. 24 e 25 delle “Norme Tecniche di attuazione – NTA” del “Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico - PAI”;

Visto il D.M. n. 161 del 29/05/2019 e s.m.i. che ha nominato i componenti della Conferenza Operativa dell’Autorità di bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, come previsto dall’ art.63, comma 9 del D.Lgs. 152/2006;

Visto il D.P.C.M. del 25 agosto 2022, registrato alla Corte dei Conti in data 22 settembre 2022, al n. 2353, di conferma, a decorrere dal 14.07.2022, quale Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale della dott.ssa Vera Corbelli;

Considerato che l’art. 68 comma 4-ter del D.Lgs. 152/06 stabilisce che *“Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell’espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all’approvazione dell’aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis”*;

Vista la nota prot. 17614 del 17/09/2020 con la quale il Segretario Generale, in attuazione delle disposizioni di cui ai succitati commi 4 bis e 4 ter dell’articolo 68 del D.Lgs. n.152 del 2006, ha prospettato al Ministero

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (oggi MASE) un iter procedurale attuativo delle disposizioni contenute nelle norme di semplificazione;

Vista la nota prot. n. 76476 del 30/09/2020, acquista al protocollo con n.18629 del 01/10/2020, con la quale il MATTM (oggi MASE) ha riscontrato la proposta del Segretario Generale raccomandando “...omissis... di procedere nel rispetto della normativa successivamente intervenuta ...omissis”;

Vista la nota prot. n. 11329 del 04/02/2021 acquista al protocollo con n. 3036 del 04/02/2021, con la quale il Direttore Generale della Direzione per la Sicurezza del Suolo e dell'Acqua del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi MASE) ha fornito indirizzi operativi per la procedura di applicazione dei commi 4-bis e 4-ter dell'art.68 del D.Lgs. n.152 del 2006 per tutti i casi in cui si verifichino le fattispecie indicate nel medesimo art. 68;

Considerato che per il comune di Corato (BA), l'istanza di modifica di perimetrazione del PAI, eseguita ai sensi dell'art. 25 delle NTA, nasce da un'istanza presentata dall'Amministrazione comunale di Corato (BA) con nota acquisita al prot. AdB n. 10619 del 18/03/2026, con la quale è stato trasmesso lo studio idrologico e idraulico, relativo a una porzione di territorio a nord dell'abitato, tra via Trani e via vecchia Bisceglie, finalizzato a fornire un aggiornamento delle aree classificate con diverso grado di pericolosità idraulica per effetto degli eventi di piena che potrebbero generarsi in occorrenza di eventi pluviometrici estremi con tempi di ritorno di 30, 200 e 500 anni;

Considerato che lo studio idrologico e idraulico trasmesso, condotto facendo riferimento a un nuovo quadro topografico (Lidar), ricostruito sulla base di un dato a elevata precisione e risoluzione, che conferisce massima affidabilità alle analisi, ha determinato un significativo incremento del quadro conoscitivo poiché molto più aggiornato, denso e preciso, rispetto al dato topografico disponibile al momento della redazione del PAI, adoperando approcci metodologici del tutto analoghi a quelli usualmente impiegati dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;

Vista la proposta di modifica di perimetrazione per il Comune di Corato (BA) – Zona PIP_Via Trani Lama di Grazie, che prevede l'introduzione di nuove aree ad “Alta pericolosità idraulica (AP)”, a “Media pericolosità idraulica (MP)” e a “Bassa pericolosità idraulica (BP)”, in luogo dei buffer geometrici riferiti alle aste idrografiche del reticolo idrografico, che interessa parte dell'area urbana e parte del territorio extra-urbano, di cui agli artt. 6 e 10 delle NTA del PAI, ovvero di aree non perimetrate nel PAI vigente. I livelli di pericolosità idraulica dell'area, individuati nello studio presentato, vanno a perfezionare il quadro conoscitivo circa la pericolosità idraulica presente nello scenario attuale;

Rilevato che la suddetta proposta di modifica alla ripermimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità idraulica, rientra nella fattispecie prevista dal comma 4 bis dell'articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i., così come integrato dalla L. n. 120 dell'11.09.2020;

Considerato che la Conferenza Operativa nella seduta del 16.06.2026, in ragione dei risultati delle attività istruttorie tecniche ed amministrative poste in essere dalla Segreteria Tecnica Operativa, con Delibera n. 3, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale approvato con D.I. n. 52 del 26.02.2018, alla proposta di modifica della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità idraulica del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Rischio idraulico dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 “Regionale Puglia e interregionale Ofanto”, relativamente al Comune di Corato (BA) – Zona PIP_Via Trani Lama di Grazie, così come riportata nei seguenti elaborati allegati alla stessa delibera:

- Stralcio PAI vigente - Assetto Idraulico, contenente la perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica individuate nel PAI vigente per il territorio comunale di Corato (BA);
- Stralcio proposta di modifica al PAI - Assetto Idraulico, contenente la modifica/aggiornamento alla perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica nel territorio comunale di Corato (BA).

Considerato che la suddetta Delibera n. 3 della Conferenza Operativa, nelle more della conclusione dei procedimenti di cui all'art. 68 comma 4 ter del D.lgs 152/2006, nelle aree interessate dalla modifica della perimetrazione in parola non perimetrate o con livello di pericolosità/rischio inferiore nell'ambito del Piano Stralcio vigente, propone l'adozione, a titolo di Misure di Salvaguardia, delle Norme di Attuazione del PAI, ai sensi dell'art. 4 ter del D.lgs 152/2006;

Ritenuto altresì di poter adottare, ai sensi dell'art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006, la proposta di modifica della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità idraulica del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) – Rischio idraulico (art. 68 comma 4 bis e 4 ter del Dlgs 152/06) dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, *Unit of Management ITR161I020 "Regionale Puglia e interregionale Ofanto"* relativamente al Comune Corato (BA) – Zona PIP_Via Trani Lama di Grazie;

Tutto quanto visto e considerato,

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

1. Di adottare, ai sensi dell'art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la proposta di modifica della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) – Rischio idraulico (art. 68 comma 4 bis e 4 ter del Dlgs 152/06) dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, *Unit of Management ITR161I020 "Regionale Puglia e interregionale Ofanto"* relativamente al Comune di Corato (BA) – Zona PIP_Via Trani Lama di Grazie così come riportata nei seguenti elaborati allegati al presente Decreto:

- *Stralcio PAI vigente - Assetto Idraulico, contenente la perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica individuate nel PAI vigente per il territorio comunale di Corato (BA) Zona PIP;*
- *Stralcio proposta di modifica al PAI - Assetto Idraulico, contenente la modifica/aggiornamento alla perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica nel territorio comunale di Corato (BA) Zona PIP.*

2. Di adottare a titolo di Misure di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 68 comma 4 ter del D.Lgs. n. 152/2006, le Norme di Attuazione del vigente "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" nelle aree di cui al punto 1 non perimetrate o con livello di pericolosità e/o rischio/attenzione idraulico inferiore nell'ambito del Piano Stralcio vigente in argomento. Le Misure di Salvaguardia sono immediatamente vincolanti con efficacia dalla data di pubblicazione del presente Decreto sul sito dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e restano in vigore fino alla conclusione dei procedimenti di aggiornamento di cui al punto 1 e comunque non oltre tre anni.

3. Di dare avvio al percorso di partecipazione previsto dall' art. 68, comma 4-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. garantendo adeguata consultazione per la presentazione di eventuali osservazioni sulla proposta di modifica in oggetto da parte dei soggetti interessati. Le eventuali osservazioni devono essere trasmesse, all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, all'indirizzo dedicato pai@pec.distrettoappenninomeridionale.it, a mezzo posta elettronica certificata, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

4. Le eventuali osservazioni di cui al precedente punto 3, relativamente a modifiche delle cartografie del PAI, dovranno individuare, altresì, qualitativamente e quantitativamente i relativi livelli di pericolosità e di rischio sul territorio attraverso un adeguato dettaglio conoscitivo topografico, idrologico, idraulico ed uso del suolo, restituiti in formato vettoriale georeferenziato nel sistema WGS84-UTM 33N (*shape files*).

5. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; lo stesso, unitamente agli allegati, è inoltre pubblicato sul sito dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale www.distrettoappenninomeridionale.it, nella home page, Sezione PAI - Modifiche e Varianti, sottosezioni:

Modifiche al PAI/Adozione modifiche al PAI (decreti di adozione commi 4 bis e 4 ter, art. 68, D.Lgs. 152/2006) e nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezioni: Provvedimenti/Provvedimenti Segretario Generale, depositato e consultabile presso l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – Sede Caserta.

6. Il presente decreto è altresì trasmesso, alla Regione Puglia, alla Città Metropolitana di Bari e all'Amministrazione comunale di Corato (BA), per la pubblicazione all'albo pretorio per 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Geol. Vera Corbelli



